



Venezia, data del protocollo ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della festa del Redentore, che si svolgerà nelle aree di Venezia prospicienti allo specchio acqueo del Bacino di San Marco nei giorni 18 e 19 luglio 2026. Ordinanza ex art. 54 T.U.E.L.

IL SINDACO

Premesso che

- nelle giornate del 18 e 19 luglio 2026 in occasione del Redentore, si terrà a Venezia, in bacino San Marco, la tradizionale festa sull'acqua con un fastoso spettacolo pirotecnico e l'allestimento di un ponte votivo su barche per collegare le Zattere – Spirito Santo con il sagrato della chiesa del Redentore;
- la festa del Redentore richiama ogni anno decine di migliaia di persone la cui presenza, pur tenendo conto della disponibilità dei cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché della previsione di uno specifico servizio dedicato alla raccolta dei rifiuti, potrebbe comunque comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra in modo particolare di contenitori di vetro che, rompendosi, potrebbero causare ferite da taglio alle persone dirette repentinamente verso le uscite dal luogo degli eventi;
- nelle zone interessate dall'evento vi è la necessità di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica connesse al consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, che potrebbero concorrere a generare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Rilevato che

- per evitare situazioni di assembramento si rende necessario limitare, contingentare e regolamentare l'accesso alle aree da cui è possibile assistere all'evento;
- la Città di Venezia, per la visibilità internazionale di cui gode, può essere considerata un potenziale obiettivo per azioni eclatanti, tenuto conto del particolare momento storico e politico globale;

CITTA' DI
VENEZIA

IL SINDACO

- tali azioni tendono, come già accaduto in vari Paesi europei, a verificarsi nelle zone di massimo concentramento di persone, dando vita a situazioni paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può favorire il determinarsi di fenomeni di panico nella popolazione;
- in caso di paura ed allarme sociale, causati da singole azioni o atteggiamenti, si ritiene possibile che avvengano rapidi deflussi pedonali dal luogo degli eventi;
- in caso di caduta al suolo dei pedoni, le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- l'eventuale consumo di bevande alcoliche potrebbe alimentare comportamenti molesti, aggressivi o violenti;

Considerato che in passato, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei cosiddetti "spray al peperoncino" per generare situazioni di panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che, in sede di incontro operativo tenutosi presso la locale Questura, sono state previste per la gestione di situazioni di pericolo, una serie di misure quali:

- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi sanitari;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Ritenuto quindi di individuare le seguenti zone del Centro Storico di Venezia da cui sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico, rinviando al piano di gestione dell'evento la definizione della capienza massima di ciascun settore, le vie e le modalità di accesso:

a) zona San Marco: settore 3 "Piazzetta ovest", settore 4 "Piazzetta est", settore 5 "Ponte della Paglia", settore 6 "Monumento", settore 7 "Pietà", settore 8 "Cornoldi", settore 9 "Ca' di Dio", settore 10

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

“Arsenale”;

b) zona Zattere: settore 11 “Santo Spirito”, settore 12 “Saloni”, settore 13 “Dogana”;

c) zona Giudecca: settore 14 “Palanca”, settore 15 “F.ta Ponte Piccolo”, settore 16 “Chiesa Redentore”, settore 17 “Zitelle”;

Visto l’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 9 luglio 2026;

Visto l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

1. nel territorio del Centro Storico veneziano, Giudecca compresa, dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita e somministrazione per asporto di queste ultime, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. nel territorio del Centro Storico veneziano, Giudecca compresa, dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglia o altro contenitore in vetro;
3. dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 in area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo Santi Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di



IL SINDACO

necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi assegnati in concessione, di bevande in contenitori di vetro;

4. nel territorio del Centro Storico veneziano, Giudecca compresa, dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “oleoresin capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di una somma da 25,00 a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta fissato in 50,00 euro, salve spese di notifica e altri oneri procedurali.

Ai trasgressori del presente divieto si applica la misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, delle cose utilizzate ai fini della commissione dell’illecito.

Al presente procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Dott. Simone VENTURINI
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell’Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs n. 82/2005.